



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,  
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Legislativo

## Osservazioni OICE

Oggetto: Consultazione on line sul modello di certificato per contratti svolti

### 1. Premessa

Il modello è unico sul piano della natura della prestazione e cioè valido per lavori, servizi e forniture ma almeno per i servizi di ingegneria e architettura, occorre fare molta attenzione al fatto che si tratti di contratti stipulati prima dell'adozione del modello stesso e contratti stipulati dopo la sua adozione.

In realtà, in base alla norma di legge sembra che **il modello deve riguardare soltanto i contratti stipulati dopo la sua adozione**, anzi, quelli stipulati decorsi trenta gg. dalla sua adozione, **ma non prima**.

Va poi considerato che alcune informazioni per contratti stipulati in passato non sono sempre acquisibili con semplicità, rapidità e economicità e, in realtà, sono informazioni non necessarie per dimostrare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti dal bando di gara.

L'unica ragione del rilascio della certificazione esecuzione prestazioni è proprio la **dimostrazione del possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi** e, pertanto, informazioni eccessive non sarebbero giustificate.

**Si suggerisce, quindi, o la predisposizione di due modelli** (pre e post adozione del modello) **oppure, scelta preferibile, la individuazione dei quadri e delle informazioni contenute nei quadri che, per contratti stipulati nel passato, è possibile non riempire** (occorre quindi rendere facoltativi alcuni quadri/informazioni).

In particolare alcune informazioni potrebbero essere differenziate sulla base della natura della prestazione. Per esempio una cosa sono i servizi tecnici ed una cosa sono i servizi di pulizia.

A tal fine l'esame del modello sarà finalizzato, in primo luogo, a stabilire quali quadri sono indispensabili e, in secondo luogo, quali informazioni dei singoli quadri considerati indispensabili non sono, a loro volta, indispensabili.

### 2. Osservazioni specifiche

#### - Quadro 1 - Dati anagrafici:

All'interno del quadro è richiesto che sia il RUP a rilasciare il documento: per i contratti stipulati dopo l'approvazione del modello deve essere rilasciato dal responsabile del procedimento; per i contratti precedenti va prevista l'alternativa del rilascio da parte di altro soggetto, diverso dal RUP (che potrebbe non essere più in servizio, ad esempio), quale un dirigente dell'Ufficio tecnico.

Si prevede l'indicazione del centro di costo della S.A.: domanda: è indispensabile conoscere il centro di costo? ma se fosse considerato necessario per il presente lo è anche per il passato?

- **Quadro 2 - Prestazioni previste nel bando di gara o avviso di gara o nella lettera di invito e riferite allo specifico contratto**

Il **quadro non è indispensabile** in quanto non contiene informazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi. Potrebbe essere obbligatorio solo per i nuovi contratti e comunque con forti differenziazioni fra le diverse prestazioni.

- **Quadro 3 - Soggetti affidatari**

Nessuna osservazione

- **Quadro 4 - Dati relativi al contratto**

Il quadro **non è indispensabile** in quanto non contiene informazioni necessarie a dimostrare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi.

**Potrebbe essere obbligatorio solo per i nuovi contratti.**

Va comunque considerato che per i servizi di ingegneria, normalmente non c'è una scadenza prevista in quanto il progetto può svolgersi in più fasi (fattibilità, preliminare, definitivo ed esecutivo) e la direzione lavori non ha una data certa.

Inoltre non ha alcuna utilità l'indicazione della data di inizio effettiva del contratto in quanto spesso tale data è riferita ad attività propedeutiche relative alla acquisizione del quadro esigenziale, all'avvio dei sondaggi o dei rilievi ecc., che non hanno alcun significato ai fini della determinazione del requisito.

Anche le altre voci sembrano riferirsi solo ad appalti di lavori.

Gli importi di appalto inoltre, per quanto riguarda i servizi, sono sempre indicativi e soggetti a modifica in base all'importo effettivo dei lavori progettati e diretti. In ogni caso si tratta di un dato inutile in quanto per il requisito serve l'importo dei lavori e non quello del contratto.

- **Quadro 5 - Riepilogo delle prestazioni**

Il quadro è indispensabile ma **riferibile ai soli contratti post adozione del modello.**

Va però considerato che nei servizi di ingegneria non esiste una contabilità e le fatturazioni possono avvenire in periodi anche molto distanti dalla data di consegna del progetto, per i soliti ritardi delle pubbliche amministrazioni pubbliche.

Bisogna ricordare che il certificato per i servizi non può essere richiesto a fine contratto, ma va richiesto volta per volta ad ogni fase di progettazione, altrimenti per quando è finita l'opera (se è grande) quando questa è finita è anche scaduto il termine decennale di validità della progettazione ai fini del requisito.

- **Quadro 6 - Dettaglio delle prestazioni eseguite riferite ai soggetti affidatari**

Il quadro è indispensabile in quanto contiene le informazioni necessarie a individuare il tipo, gli importi ed il dettaglio delle prestazioni svolte dagli operatori economici indicati nel quadro 3. Resta da verificare se alcune informazioni possono essere considerate non indispensabili per i contratti stipulati prima dell'adozione del modello.

Per i servizi di ingegneria, nel quadro 6.2 viene richiesto l'importo contabilizzato per componente servizi, questo dato, oltre ad essere completamente inutile, è privo di significato (in convenzione ad esempio potrebbe essere previsto un acconto prima di iniziare, ovvero pagamenti a rate sulla base di parametri percentuali completamente slegati dall'effettivo svolgimento della prestazione rinviando la contabilizzazione del saldo all'avvenuto collaudo o approvazione).

Non c'è una contabilità per la componente servizi, questo potrebbe creare non pochi problemi ai RUP, che verrebbero risolti facilmente non emettendo il certificato fino alla conclusione dei lavori, con grave danno del professionista/società (ci sono lavori che durano anche 10 anni, quando sono finiti la progettazione è già scaduta).

La pretesa poi di esplicitare il dettaglio dell'importo annuale contabilizzato e il periodo di riferimento per ogni classe e categoria non ha molto senso: a cosa importa l'importo contabilizzato del servizio se il requisito si riferisce alle opere progettate e non alla parcella.

- **Quadro 7 - Dichiarazione sull'esecuzione delle prestazioni**

Si osserva che la presenza di contenzioso può essere irrilevante in quanto tutta la problematica dell'errore di progettazione viene trattata in altra sede e non all'atto del rilascio del certificato.

**Il fatto che vi sia in atto un contenzioso non può essere elemento tale da estromettere un operatore economico dal diritto di vedersi riconosciuti i servizi che ha prestato;** peraltro il tipo di contenzioso potrebbe essere relativo ad una parte marginale della prestazione e non è detto che riguardi l'intero raggruppamento temporaneo di progettisti.

Ad esempio, potrebbe esserci una contestazione sulla contabilità o sulla sicurezza, o sulla relazione geologica, ma nessun rilievo sul progetto, ecc.

La **dichiarazione va tolta o va articolata specificando cosa si è verificato**, a mero titolo informativo e senza che possa incidere sul rilascio del certificato.